



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. n. 3355 del 02.07.2021

ORDINANZA N. 15/21 DEL 02.07.2021

OGGETTO: NUOVE MISURE DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO - LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

I L SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, n.201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della legge 22/12/2011, n.214;

RILEVATO che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'art. 31 comma ,1 che ha modificato l'art. 3 comma 1 lett. d) bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

VISTA la circolare n.3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.111, art.35 commi 6 e 7.

DATO ATTO che la Costituzione della Repubblica all'art.41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

TENUTO CONTO che Il Sindaco, in sintonia con la citata normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possa stabilire, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, misure di armonizzazione tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani;

CONSIDERATO che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani;

CONSIDERATO inoltre che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune rendono opportuna una limitazione all'apertura dei pubblici esercizi e dei circoli privati in orario notturno a tutela della quiete, ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO inoltre di stabilire gli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, allo scopo di tutelare il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, e della salute e dell'incolumità delle persone;

RILEVATO

Via Vittorio Veneto 21 - 83050 - San Nicola Baronia (AV)

Tel: +39 082792034 - Fax: +39 082792034 - Email: info@comune.san-nicola-baronia.av.it

Sito internet: www.comune.san-nicola-baronia.av.it

P.IVA: 00722650645



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

- che spetta ai Comuni la tutela dei citati interessi primari e che, a tal fine, da ultimo il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in Legge il 18/04/2017, n. 48) ha ampliato e potenziato il potere di ordinanza dei sindaci sia come rappresentanti della comunità locale che in veste di ufficiali di Governo;
- che la legge 30.10.1995 n. 447, che disciplina i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, ed in particolare l'art. 9 della medesima legge attribuisce al Sindaco in materia di inquinamento acustico i poteri in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.

CONSIDERATO altresì che:

- si intendono disciplinare gli orari in virtù del fatto che vi è presenza di esercizi pubblici che, anche in orario serale e notturno, rappresentano attrattiva per numerose persone;
- tale fenomeno, anche in relazione alla fascia oraria di attività, ha tuttavia fatto riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili della tutela acustica, della quiete pubblica e del degrado ambientale, evidenziati da esposti di cittadini e dalle verifiche della Polizia Municipale;
- la regolamentazione è volta alla tutela del diritto al riposo ed alla salute della cittadinanza, nonché alla tutela dell'ambiente urbano

DATO ATTO che:

il presente provvedimento non costituisce restrizione alla libera concorrenza tra esercizi pubblici ma, in quanto connesso a finalità di tutela della salute, della quiete pubblica, dell'ambiente e del patrimonio, risulta pienamente coerente con il nuovo quadro normativo, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei diritti e valori sopra richiamati, in quanto:

- a) non impone limitazioni agli esercizi, che per condizioni strutturali o assenza di impatto diretto, non esercitano riflessi sui valori tutelati;
- b) impone limitazioni solo agli esercizi che producono impatto diretto sul valore da tutelare, salute, ambiente e patrimonio, da bilanciare attraverso l'assunzione di impegni diretti a minimizzare gli impatti stessi;
- c) prevede opportune deroghe per gli esercizi pubblici, in presenza di condizioni di esercizio idonee a limitare le criticità rilevate;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n. 27;

VISTO il D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006;

VISTO l'art 9 del RD. 18/06/1931 n. 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;

VISTA la Legge 25/08/1991, n. 287;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 7;

VISTO la Legge 48 del 18/04/2017;

VISTA la legge 30.10.1995 n. 447

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il proprio Regolamento di Polizia Urbana, di Educazione alla legalità e alla convivenza civile.

VISTA la propria ordinanza n. 11 datata 24.11.2013 con la quale si regolamentavano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

ORDINA



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, di regolamentare gli orari di apertura e chiusura così come segue:

ARTICOLO 1 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI

- 1) Per periodo dal 07 gennaio al 31 maggio e dal 01 ottobre al 20 dicembre:
 - **è consentita l'apertura nella fascia oraria tra le ore 05:00 e le ore 24:00.**
- 2) Per il periodo compreso tra la domenica delle Palme alla domenica di Pasqua:
 - **è consentita l'apertura nella fascia oraria tra le ore 05:00 e le ore 01:00.**
- 3) Per periodo dal 01 giugno al 09 agosto e dal 21 agosto al 30 settembre:
 - **è consentita l'apertura nella fascia oraria tra le ore 05:00 e le ore 01:00.**
- 4) Per periodo dal 10 agosto al 20 agosto:
 - **è consentita l'apertura nella fascia oraria tra le ore 05:00 e le ore 02:00.**

ARTICOLO 2 – ESERCIZI PUBBLICI CHE NON GENERANO IMPATTO ESTERNO

Agli esercizi operanti nel territorio comunale che non generano impatto acustico esterno, i cui locali siano insonorizzati, che abbiano adottato piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici nei locali e nelle aree di pertinenza, possono osservare quanto disposto dalla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 31 comma 1 che ha modificato l'art. 3 comma 1 lett. d) bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

ARTICOLO 3 – DEROGHE

Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI VARIE

- 1) Le attività degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, che non rientrano nelle caratteristiche indicate al precedente art. 2, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, come di seguito specificato:
 - a) entro le ore 01,00 durante il periodo estivo di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente ordinanza - riducendo comunque l'emissione sonora dopo le ore 24.00;
 - b) entro le ore 24,00 durante il periodo di cui al comma 2 e 3 dell'art. 1 della presente ordinanza;
 - c) entro le ore 23,00 durante il periodo di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.
- 2) I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo:
 - a) di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
 - b) di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;
- 3) Per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone, le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

privati presenti sul territorio, che non rientrano nelle caratteristiche indicate nell'art. 2 della presente Ordinanza.

- 4) Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune.
- 5) Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza si fa riferimento alle ordinanze regionali e nazionali.
- 6) È abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- 1) Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2) che nei casi di reiterata inosservanza da parte degli esercenti dei divieti contenuti nella presente ordinanza può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

INFORMA

- 1) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.
- 2) Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on line del Comune.

Di trasmettere copia della presente Ordinanza, per l'esecuzione e il rispetto di essa:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri Ariano Irpino;
- Al Comando Stazione Carabinieri Castel Baronia.
- Alla Polizia Municipale San Nicola Baronia.



IL SINDACO

Giuseppe MORIELLO